

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 22 dell'1/08/2013

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 1/2013 relativo a società ... omissis ... esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ... omissis Archiviazione.

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di agosto alle ore 16.00, presso la sede del Co.Re.Com. in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone		X
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del*

pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento ed alla luce della citata delega in materia di vigilanza, il Corecom Abruzzo agisce con poteri di carattere istruttorio anche a fronte di denunce scritte formulate dai soggetti interessati, utenti finali, consumatori o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che invochino l'intervento dell'Autorità a fronte di eventuali violazioni della normativa di settore;

VISTA la denuncia trasmessa al Corecom Abruzzo dal Sig. ... *omissis* ..., acquisita al prot. 5091, in data 13/06/2013, avente ad oggetto la segnalazione di presunte violazioni in materia di pubblicità ad opera dell'emittente televisiva locale “... *omissis* ...”, con sede legale a ... *omissis* ...; in particolare nella predetta denuncia viene segnalato che nei TG dei giorni 18-20-22/05/2013, l'emittente avrebbe mandato in onda, spacciandola per una notizia, un servizio pubblicitario sulle attività offerte dal Centro Benessere del “... *omissis* ...”;

CONSIDERATO che, conseguentemente alla detta segnalazione, in data 17/06/2013, con nota R A/R recante prot. n. 5213, il Corecom Abruzzo ha richiesto alla società ... *omissis* ..., esercente l'emittente per la radiodiffusione locale “... *omissis* ...”, la trasmissione su supporto magnetico delle registrazioni dei TG diffusi nei giorni 18, 20 e 22 maggio 2013, munite di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione, come prescritto dall'art. 8 del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che, in risposta alla nota suddetta, l'emittente televisiva locale in commento ha formalmente inviato il materiale richiesto, come da nota acquisita agli atti il 01/07/2013, prot. n. 5733, relativamente al periodo richiesto, eccezione fatta per la giornata del 18/05/2013 rispetto alla quale la ditta precisa di aver avuto un guasto tecnico certificabile mediante eventuale invio del relativo RaT;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 36 bis, comma 1, lettera a) (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*” all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*” e che all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...*” che all'art. 3, comma 2 della

delibera 538/01/CSP “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*” e all’articolo 3, comma 4, delibera 538/01/CS “*I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati*”;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata dal Corecom Abruzzo attraverso la presa visione delle registrazioni dei TG mandati in onda dalla emittente ... *omissis* ... nei giorni del 20 e 22/05/2013, è risultato che nel servizio contestato la natura informativa è preminente su quella promozionale e che la descrizione delle attività della struttura ricettiva non è associata in alcun modo all’invito all’acquisto;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lett.a) e dell’art. 37, comma 1, del DLgs. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP;

RLEVATO che per i suesposti motivi la denuncia presentata dal Sig. ... *omissis* ... è da considerarsi manifestamente infondata perché priva dei presupposti di fatto e di diritto;

SENTITA la proposta del 25/07/2013 formulata nei termini suindicati, dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, di archiviazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis, comma 4 dell’allegato A delibera 194/12/CONS;

DELIBERA

L’archiviazione del procedimento promosso su istanza del Sig. ... *omissis* ... con acquisita al prot. 5091, in data 13/06/2013, per insussistenza della contestata violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lett.a) e dell’art. 37, comma 1, del DLgs. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera 538/01/CSP.

Il Presidente
Dott. Filippo Lucci

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Michela Leacche